

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 174 DEL 06.12.2016

OGGETTO: Fornitura Toner rigenerati comprensivo del servizio integrato di ritiro cartucce esauste Anno 2017 con rispetto della sostenibilità ambientale per il 50% D.M. del 13/02/2014– SMARTCIG Z5C1B38745 - Avvio procedure.

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato approvato l'aggiornamento dello stesso;

Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con le quali si è provveduto all'assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 2016 ai Dirigenti;

preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, limitatamente all'Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;*

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;

Preso atto del **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi*

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016;

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, possono procedere *“mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”*;

Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici avvenga *“tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”*;

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di *“servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”*;

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Richiamata la Determina n. 147 del 30/06/2015, con la quale era stata affidata, per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2016, alla Soc. “ECO LASER INFORMATICA SRL” la fornitura di Toner – SMARTCIG ZD814DA9D4, al prezzo complessivo di € 2.038,60 + IVA;

Rilevata, pertanto, la necessità di avviare una nuova procedura per l’affidamento di tale fornitura, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che *"Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"*;

Rilevato che sul MEPA è attivo il **bando “CANCELLERIA104”**, il quale comprende, tra l’altro, il materiale di consumo per stampanti, ossia appunto i **Toner**;

Visto l’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono *“nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”*;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di garantire effettività al suddetto principio, invitare alla presente procedura anche Imprese diverse da quelle coinvolte nel precedente appalto;

Constatato, nel corso degli anni, che i Toner compatibili possono incidere negativamente sulla corretta funzionalità delle stampanti nonché sulla qualità di stampa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di avviare, preliminarmente, *un'indagine di mercato tra n. 6 Società operanti sul MEPA i cui prezzi per i toner originali risultavano, nella maggior parte dei casi, più bassi rispetto a quelli di altre Imprese - ed il cui elenco viene omissso per ragioni di riservatezza ed è acquisito agli atti istruttori*;

Rilevato che la richiesta di preventivi di spesa - inviata con nota PEC Prot. n. 11391 del 07/09/2016, agli atti istruttori - per la fornitura di Toner originali, da parte delle stesse 6 imprese, era finalizzata a verificare se i prezzi unitari prospettati, tenuto conto del consumo annuo stimato, potessero trovare capienza nella disponibilità di budget del prossimo 2017:

Preso atto che tutti i preventivi pervenuti da parte delle imprese contattate - agli atti istruttori - eccedono la disponibilità di budget;

Visto l'art. 34 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale *"Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"*;

Ritenuto che alla norma sopra riportata debba attribuirsi il significato non già di indicazione meramente programmatica, bensì di prescrizione vincolante per le stazioni appaltanti, e ciò in virtù sia del tenore letterale della stessa (essa infatti stabilisce che *"Le stazioni appaltanti contribuiscono"*, e non che le medesime "possono contribuire"), sia di quanto previsto dalla Direttiva UE 24/2014, la quale, all'art. 37 delle "Premesse", stabilisce che *"E' particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale"*;

Preso atto del D.M. del 13/02/2014 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati adottati i **C.A.M.** per le *"Forniture di Cartucce Toner e a Getto d'inchiostro"* e per *"l'Affidamento del Servizio Integrato di Ritiro e Fornitura di Cartucce Toner e a getto d'inchiostro"*;

Considerato, peraltro, che, per quanto riguarda i Toner, il D.M. del 13/02/2014 si riferisce soltanto ai consumabili da stampa rigenerati, e non anche i compatibili;

- Preso atto di quanto emerge dalle *Considerazioni di Carattere Generale* dell'Allegato 2) al DM 13/2/2014, al punto 3.2. che testualmente si riporta :

"L'acquisto di consumabili da stampa rigenerati conformi ai CAM è infatti in linea con l'obiettivo di politica ambientale di favorire il recupero di materia, risponde al mandato conferito dall'art. 180 bis lett. c) del D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, parte IV ed è coerente con gli obiettivi di riduzione di spesa pubblica intrapresi a livello governativo".

Visto l'art. 2 dell'Allegato sopra citato, a norma del quale l'appalto di fornitura di cartucce per stampanti è definito "verde" se prevede la fornitura di cartucce rigenerate conformi ai criteri ambientali minimi per un quantitativo almeno pari al 30% rispetto al quantitativo totale di cartucce fornite, segno quindi che la stazione appaltante, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui parla il sopra citato art. 34 comma 1 del Codice dei Contratti, può fissare anche una soglia superiore a quella prevista dal C.A.M.;

Visto, altresì, l'art. 34 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale i Criteri Ambientali Minimi, quando si tratta di categorie di forniture non connesse agli usi finali di energia, si applicano per almeno il 50% del valore a base d'asta;

Ritenuto, pertanto, opportuno per la Camera stabilire nel Capitolato, in base al combinato disposto sia dell'Allegato 2 al C.A.M. del 13/02/2014 sia dell'art. 34 comma 2 del D.lgs. 50/2016, che il possesso dei suddetti Criteri debba riguardare almeno il 50% della fornitura, e che quindi le imprese offerenti debbano garantire alla Camera che, per ciascun ordine, almeno il 50% dei Toner rigenerati rispetti i **C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)** di cui al **Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014**;

Ritenuto opportuno stimare, sulla base delle diverse tipologie di stampanti in uso presso l'Ente e dei costi per toner sostenuti del corrente contratto, quale **importo complessivo annuo per Toner** da porre a base dell'appalto, per la formulazione di offerte al ribasso da parte delle imprese, **l'importo di € 2.459,01 + IVA**;

Condivisa, quindi, l'opportunità rappresentata dall'ufficio provveditorato di invitare alla selezione – tra quelle abilitate al suddetto Bando MEPA - **n. 5 Imprese estratte - il cui elenco è acquisito solo agli atti istruttori** e viene omesso nel presente provvedimento per ragioni di riservatezza, fino al termine di scadenza per la presentazione di offerte - ai sensi dell'art. 53 – comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 – invitando le stesse a formulare un'offerta al ribasso rispetto all'importo complessivo stimato di € 2.459,01 + IVA;

Preso atto che, in base all'art. 5.2 del Capitolato Tecnico del bando MEPA (pag. 18), *“il fornitore dovrà essere in grado di fornire all'Amministrazione e/o alla Consip, dietro esplicita richiesta di queste ultime, tutta la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato”*;

Ritenuto, quindi, opportuno, anche in considerazione della tecnicità della materia, inoltrare a Consip un quesito (Pratica 1-93070572 del 19/09/2016), volto a chiarire, se la verifica del rispetto dei C.A.M. debba essere fatta dalla stazione appaltante in sede di esame delle offerte, oppure se Consip, in sede di rilascio delle abilitazioni, abbia già provveduto ad acquisire dalle Società iscritte tutta la documentazione comprovante il possesso dei C.A.M.;

Preso atto della risposta di Consip – acquisita agli atti – la quale ha comunicato di eseguire, anche in tal caso (come per la verifica dei requisiti), solo verifiche a campione, rimettendo in capo alle stazioni appaltanti l'accertamento/verifica del rispetto dei CAM;

Preso atto dei Fac – simili di Capitolato Tecnico Descrittivo (**All. 1**), di Autodichiarazione (**All. 1.A**) e di Offerta Economica (**All.1.B**) elaborati dall'Ufficio Provveditorato - ed allegati al presente provvedimento – comprensivi della esplicita **previsione del requisito obbligatorio** – per le imprese coinvolte - **di impegnarsi a fornire - rispetto all'intera fornitura 2017 per la Camera- almeno il 50% d di Toner rigenerati (comprensivo del servizio integrato di ritiro cartucce esauste) in possesso di certificazioni/etichette previste dal C.A.M. di cui al D.M. del 13/02/2014 (paragrafo 5.2)**;

Preso – a tal fine - atto che anche il modello di autodichiarazione - *da inviare alle imprese invitate* – dopo la citazione dell'assenza cause di esclusione dell'art. 50 – prevede di dichiarare il possesso di certificazioni/etichette previste dal C.A.M. per almeno il 50% d di Toner rigenerati destinati alla Camera;

Valutato – per quanto sopra – possibile e legittimo poter pertanto disporre che tale aggiudicazione venga effettuata sulla base del **criterio del prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95 commi 4, lett. c) - D.lgs. 50/2016;

=====

Considerato che, in base all'art. 30 comma 4 del Dlgs. 50/2016, *“Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*;

Visto, inoltre, l'art. 95 comma 10 del Dlgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**”*;

Considerato, al riguardo, che il CCNL applicabile nel caso di specie è quello relativo alle imprese del settore *“Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi”*, in quanto questo ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 1, sia le macchine di ufficio (per i Toner) sia gli articoli di cancelleria (per la fornitura di carta A4);

Preso atto che tale CCNL, stipulato in data 18/07/2008, è disciplinato dal D.M. del 19/05/2010, la cui tabella – acquisita agli atti – stabilisce, per ciascun livello di inquadramento, il relativo costo orario;

Rilevato che tale CCNL - stipulato in data 18/07/2008 e disciplinato dal D.M. del 19/05/2010 - risulta essere stato rinnovato in data 30/03/2015 – come risulta da nota Ministero del Lavoro Prot. n. 0005323 del 28/04/2015, acquisita agli atti – con decorrenza dal 01/04/2015 fino a tutto il 31/12/2017, e che, a seguito di ciò, i trattamenti minimi retributivi hanno subito delle modifiche, ed accertato, tuttavia, che sul sito del Ministero del Lavoro non è stato emanato alcun Decreto di determinazione di tali nuovi minimi;

Preso atto, al riguardo, della nota Prot. N. 17629 del 20/09/2016 (acquisita agli atti con Prot. n. 11982), con la quale il Ministero del Lavoro, in risposta alla richiesta dell'Ufficio Provveditorato Prot. n. 11072 del 25/08/2016 (anch'essa agli atti), ha comunicato che deve continuarsi a fare riferimento alle tabelle allegate al D.M. del 19/05/2010;

Ritenuto di dover prendere in considerazione per entrambe le forniture, al fine della verifica del rispetto dei minimi retributivi, i costi orari dei dipendenti appartenenti al livello di inquadramento III *“Contabile/Impiegato amministrativo”*;

Constatato che i costi orari da prendere come riferimento, nell'ambito della tabella sopra citata, sono quelli stabiliti a decorrere da Settembre 2010, ma che gli stessi sono diversi a seconda che si tratti di aziende con numero di dipendenti superiore a 50 oppure compreso tra 16 e 50;

Accertato, pertanto, di non poter assumere, quale parametro di valutazione, un solo costo orario, in quanto a ciascuna delle Imprese invitate si applica un costo diverso a seconda del numero dei dipendenti;

Ritenuto, quindi, più opportuno far indicare nell'offerta il numero totale dei dipendenti ad oggi ed il costo orario applicato ad un dipendente di III° livello, in modo da poter poi verificarne la congruità, considerato che il dato sui dipendenti indicato in visura camerale è di tipo solo statistico, non aggiornato e, tra l'altro, non derivante da dichiarazioni fornite dalle Imprese stesse all'Ente;

Valutato, per quanto riguarda i costi della sicurezza c.d. *"aziendali"* (D.P.I., Visite mediche, etc.), che le stazioni appaltanti, per poterne valutare la congruità, necessitano di avere un parametro di riferimento, che solitamente è costituito dalla tabella allegata al relativo Decreto ministeriale, e preso atto che, nel caso di specie, la tabella non prevede un costo annuo minimo della sicurezza aziendale da utilizzare come parametro di valutazione;

Preso atto, in aggiunta a ciò, della nota del Ministero del Lavoro n° 0007750 del 21-04- 2015 – acquisita agli atti con Prot. n. 9247 del 21/04/2015– con la quale si comunica che *" il Decreto Ministeriale del 10.05.2010 . . . all'art. 2 prevede che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni, oltre che per altri fattori, anche per gli oneri derivanti da interventi relativi ad infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i."*;

Constatato, pertanto, che la Camera non si trova nella condizione di poter verificare se i costi della sicurezza indicati nelle offerte siano o meno congrui, ferma restando l'opportunità che le Ditte indichino comunque nelle offerte i costi annui della sicurezza aziendali da esse sostenuti per singolo dipendente, così da consentire all'Ente una verifica futura, nel caso in cui nel frattempo vengano pubblicati costi *standards* della sicurezza nel settore *"Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi"*;

=====

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Visto l'art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di contratti sotto soglia, *"Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81."*;

Considerato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 81 comma 2, ai fini dell'operatività di tale Banca dati (denominata *"Banca dati nazionale degli operatori economici"*) occorre attendere l'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito decreto, e che, entro il 31 Dicembre 2016, lo stesso Ministero dovrà definire, in accordo con ANAC, le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da quest'ultima;

Preso atto che, in base allo stesso art. 81 comma 2, fino all'adozione del suddetto decreto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici dovranno utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC

Rilevato, peraltro, che il sistema AVCPass - obbligatorio per gli appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed applicabile anche per affidamenti di importo inferiore – risulta all'atto pratico meno economico dal punto di vista operativo-gestionale;

Preso atto, quindi, che, nel caso di specie, la verifica dei requisiti di carattere generale possa essere eseguita richiedendo, ai singoli Enti certificanti, il rilascio delle relative attestazioni;

Visto l'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale *“Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti”*;

Visto l'art. 53 comma 2 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che *“Il Soggetto Aggiudicatario, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici”*;

Preso atto, al riguardo, di quanto affermato dal Presidente ANAC del 10/12/2015 nel Comunicato del 10/12/2015 – acquisito agli atti – il quale, dopo aver chiarito che i controlli eseguiti da Consip – a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni - valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento , aggiunge che *“ La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO”*;

Visto, peraltro, l'art. 18 comma 3 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che *“**la Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste ex lege** in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori abilitati risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni”*, precisando che *“Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell'Abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati”*;

Rilevato, pertanto, che, alla stregua della norma da ultimo citata, le verifiche a campione eseguite da Consip non sostituiscono quelle che quest'ultima è comunque tenuta ad eseguire sulla base della normativa in materia;

Ritenuto, quindi, opportuno, che la Camera esegua la verifica dei requisiti soltanto nei confronti di colui che risulterà aggiudicatario della R.D.O.;

Visto l'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale *“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*;

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se *“l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1”*;

Visto, altresì, l'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che, in caso di risoluzione, le stazioni appaltanti *“interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria”*;

=====

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che il SITARL, contattato con mail per informazioni in tal senso, essendo in attesa di riscontro ad una propria segnalazione inviata all'ANAC, ha risposto alla Camera rinviando alle indicazioni del [Comunicato del Presidente dell'11/05/2016](#), alla luce del quale – nelle more della definizione – per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 - è da ritenersi sufficiente la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016 – la quale prevede, a carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell'importo dell'affidamento;

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

-Acquisiti, in considerazione dell'esiguità dell'importo, lo **SMART CIG NUM. Z5C1B38745**, gestibile con procedura semplificata;

Ritenuto di dover fissare, quale termine di presentazione delle offerte, il giorno 19/12/2016 ore 12:00;

Vista l'istruttoria curata dal Dr. Stefano Taddeucci secondo le indicazioni del Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di dare, avviare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 - una procedura negoziata sul **MEPA** mediante invio di una Richiesta Di Offerta (**R.D.O.**), a valere sul **bando "CANCELLERIA104"**,– al fine dell'affidamento della *"Fornitura Toner rigenerati comprensivo del servizio integrato di ritiro*

*cartucce esauste Anno 2017 con rispetto della sostenibilità ambientale per il 50% D.M. del 13/02/2014- SMARTCIG Z5C1B38745” da inoltrare ai seguenti **n. 5 (cinque) soggetti abilitati** – estrapolati come in premessa ed acquisiti agli atti – conferendo mandato al Provveditorato di invitare gli stessi - conferendo mandato al Provveditorato di invitare gli stessi a formulare offerte al ribasso rispetto **all’importo complessivo d’appalto stimato di € 2.459,01+ IVA;***

Di riservarsi la facoltà di prorogare, prima della scadenza, sia la fornitura in oggetto, nelle more dell’avvio di nuove procedure di affidamento;

Di riservarsi, altresì, la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto relativo alla suddetta fornitura, in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all’Ente camerale la gestione autonoma dei contratti;

Di fissare, quale termine per la presentazione delle offerte, il **giorno 19/12/2016 ore 12:00;**

Di approvare – a tal fine - i seguenti Fac – simili di Capitolato, di Autodichiarazione e di Offerta Economica e di assenza cause di esclusione – allegate al presente provvedimento conferendo mandato al provveditorato di inoltrarle alle imprese in sede di R.D.O.:

Capitolato Tecnico-Descrittivo (**All. 1**)

Autodichiarazione (**All. 1.A**)

Offerta Economica (**All. 1.B**)

Di prevedere – quale **criterio di aggiudicazione – quello del prezzo più basso**, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. 50/2016;

Di dare, inoltre, fin da ora, mandato all’Ufficio Provveditorato di avviare la verifica dei requisiti generali stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti del soggetto che sarà risultato aggiudicatario;

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 - di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale in attesa di indicazioni dal Sitalr;

Di ritenere sufficiente – per il momento – la pubblicazione del presente provvedimento solo sul camerale anche ai fini dell’art. 29, comma 4 D.Lgs. 50/2016, nelle more delle indicazioni che l’ANAC fornirà all’Osservatorio Regionale Lazio (Sitalr) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata;

Di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi all’annualità di valenza contrattuale.



Di rinviare, inoltre, ad un successivo provvedimento da adottarsi per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto – la previsione di pubblicazione sul sito camerale dell'avviso sui risultati della procedura in di affidamento – contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno formulato offerta- *a norma dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs.50/20416* ed in coerenza con quanto previsto dalla Linea Guida Anac n. 4 in premessa richiamata al punto 2.4.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."